

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Testo approvato dalla Commissione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono alla Commissione poteri di vigilanza sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) visto l'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti";

c) visto il vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI, approvato con il decreto ministeriale 27 aprile 2011;

d) visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno, relativi all'esercizio dell'attività conoscitiva da parte della Commissione e alle iniziative che possono essere assunte dai suoi membri, nonché gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento, concernenti i poteri del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;

e) visto l'articolo 14 del Regolamento interno, secondo cui la Commissione esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge adottando, quando occorre, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

f) tenuto conto della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 secondo cui sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

g) viste le proprie precedenti delibere in materia di quesiti e segnalazioni alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e tenuto conto della relativa esperienza applicativa;

considerata

l'opportunità di disciplinare l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

dispone:

Articolo 1

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il Presidente della Commissione riceve le segnalazioni e i quesiti presentati dai componenti della Commissione e verifica che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.

2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione sono sottoscritti da un componente del loro Gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.

3. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti formulati con frasi sconvenienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a questioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino nelle competenze della Commissione.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può consultare l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi.

5. Il Presidente individua le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile.

Articolo 2

(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria)

1. Il Presidente, ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 17 del Regolamento della Commissione, trasmette le segnalazioni e i quesiti

alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo la comunicazione di documenti, dati o informazioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti sono inoltrati per via telematica dalla presidenza della Commissione alla Rai non oltre le quarantotto ore dalla loro ricezione presso la segreteria della Commissione.

3. Le risposte ai quesiti e alle segnalazioni sono rese per iscritto dal presidente del consiglio d'amministrazione o dal direttore generale o da altro dirigente da loro delegato e pervengono alla Commissione non oltre quindici giorni dalla loro ricezione da parte della Rai.

4. La Rai risponde alle segnalazioni e ai quesiti in modo puntuale ed esaustivo.

5. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

Articolo 3

(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre che uno o più quesiti di interesse generale siano oggetto di risposta immediata in Commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Lo svolgimento di tali quesiti a risposta immediata ha luogo di norma un mercoledì al mese.

3. Il Presidente può disporre che il quesito a risposta immediata sia svolto anche in assenza del presentatore.

4. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rispondono il presidente o il direttore generale.

5. Il presentatore di ciascun quesito o, in sua assenza, altro componente appartenente al medesimo gruppo, hanno facoltà di illustrarlo per non oltre tre minuti. Il presidente o il direttore generale della società concessionaria vi dà quindi risposta per non oltre cinque minuti; il presentatore o altro componente del medesimo Gruppo può replicare per non oltre tre minuti.

Articolo 4

(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti)

1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all'articolo 1, unitamente alle relative risposte, sono pubblicati integralmente, a partire dall'inizio della corrente legislatura, in allegato al resoconto sommario.

2. Lo svolgimento dei quesiti di cui all'articolo 3 è pubblicato nei resoconti parlamentari.

3. Qualora la società concessionaria evidenzi la sussistenza di peculiari esigenze di riservatezza, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assume le conseguenti deliberazioni.

Articolo 5

(Disposizioni comuni e finali)

1. Il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.

2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).